

ALLEGATO ALLA NOTA INFORMATIVA

CCNL TEATRI STABILI

(settore vari)

Il presente documento integra il contenuto della Nota informativa, ed in particolare della Scheda sintetica, costituendone parte integrante. Esso è redatto al fine di facilitare l'individuazione delle tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo Pensione Laborfonds e per esporre la quantificazione della contribuzione nonché le relative modalità di versamento al Fondo.

Potenziali aderenti

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti, non in prova, con contratto a tempo indeterminato, o determinato di durata pari o superiore a 6 mesi consecutivi presso la stessa azienda nell'arco dell'anno solare, esclusi i lavoratori che siano dipendenti di aziende in cui operano fondi o casse aziendali.

Contribuzione

Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto del Fondo Pensione Laborfonds il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacite.

La misura minima dei contributi a carico di aderente e datore di lavoro è stabilita dalle fonti istitutive secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (e successive modificazioni e integrazioni).

| | Quota TFR | Contributo ¹ | | Decorrenza e periodicità |
|--|---------------------------|-------------------------|------------------|---|
| | | Lavoratore ² | Datore di lavoro | |
| Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 100% | 1% | 1% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dall'adesione |
| Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 2% (29% TFR) ³ | 1% | 1% | |

- Espresso in percentuale del valore cumulato di minimi, contingenza, Edr, Ear, anzianità.
- Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro entro il 30 novembre con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo. L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale del valore cumulato di minimi, contingenza, Edr, Ear, anzianità: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
- In alternativa a quanto previsto dalle fonti istitutive l'aderente può scegliere di versare una quota superiore, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.